



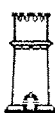
Area Risorse Umane

D.R. n. 629

Procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise.

IL RETTORE

- Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Vista** la legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art. 15, comma 1, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
- Visto** il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale sono indicati criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/10;
- Visto** il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 240/2010;
- Visto** il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- Visto** il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10 emanato con D.R. n. 928 del 24 ottobre 2011;
- Visto** il D.R. n. 602 del 4 luglio 2011, Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
- Visto** il Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015 n. 924 "Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)";
- Visto** il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, "Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10";
- Vista** la delibera del Consiglio del Dipartimento Giuridico del 6 giugno 2016 con la quale è stata proposta l'attivazione di una procedura di selezione finalizzate al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/10;
- Viste** le deliberazioni del Senato Accademico del 7 giugno 2016 e del Consiglio di Amministrazione dell'8 giugno 2016 che autorizzano l'avvio della predetta procedura;
- Considerato** che il relativo costo trova copertura nella programmazione dell'impiego dei punti organici destinati ai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



DECRETA

Articolo 1 Procedure

1. È indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell'art. 24, comma 3, **lettera b)**, della legge 30.12.2010, n. 240:

- **Profilo:** n. 1 Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Giuridico per il settore concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, S.S.D. L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA.

- *Programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca:*

Il ricercatore dovrà avere competenze per gli insegnamenti del S.S.D. L-FIL-LET/12 e dovrà svolgere attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea presso il Dipartimento Giuridico ed, eventualmente, presso altri corsi di studio di altri Dipartimenti dell'Ateneo. A tal fine si richiede una solida formazione nel campo della linguistica italiana e di avere svolto attività di ricerca pertinente con il SSD e, in particolare, sull'evoluzione della lingua italiana nella società attuale e sul linguaggio della politica e dei media.

- *Obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti):*

Il ricercatore dovrà proporsi obiettivi di ricerca di elevato profilo nazionale e internazionale, con pubblicazioni in testi e riviste qualificati e pertinenti con il S.S.D. disciplinare di riferimento. Il ricercatore dovrà partecipare in qualità di speaker a convegni nazionali e internazionali. L'attività di ricerca dovrà essere svolta nei campi propri del S.S.D. L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, così come descritti nella declaratoria ministeriale, con particolare riferimento all'evoluzione della lingua italiana nella società attuale e al linguaggio politico, amministrativo e dei media.

- *Sede di svolgimento delle attività:*

Campobasso.

- *Numero massimo di pubblicazioni:*

Illimitato.

- *Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza:*

Inglese.

- *Modalità con cui il ricercatore è tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati:*

Relazione scritta sulle attività di ricerca, con particolare evidenza alle collaborazioni nazionali e internazionali nel S.S.D. L-FIL-LET/12 e settori limitrofi.

2. Il Ricercatore a tempo determinato dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, anche integrativa, e di servizio agli studenti. Il rapporto di lavoro ha durata di tre anni non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. La selezione è riservata ai candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

➤ aver usufruito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m. e i. e ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/10, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;

➤ aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

Per il raggiungimento del triennio può essere cumulata la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse conferite da atenei anche stranieri.



Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 236 del 2 maggio 2011.

I candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica;

2. I candidati devono dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese.

3. Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;

d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

e) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi del Molise o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I cittadini stranieri devono avere un'adequata conoscenza della lingua italiana.

5. I requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti devono essere contenute nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

6. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta in carta semplice entro il termine perentorio di **30 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

2. La domanda può essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo Informatico e Archivi di questa Università - II Edificio polifunzionale, Via F. De Sanctis, Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo Informatico e Archivi di Ateneo.

3. La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda potrà altresì essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC;

4. La domanda deve essere, sottoscritta e indirizzata: Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise - Area Risorse Umane - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda deve essere redatta secondo le indicazioni ed il contenuto riportato nel modello di cui all'**allegato "A"** del presente bando, disponibile all'indirizzo telematico: <http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento>.



5. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Amministrazione oltre il termine sopra indicato.
6. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura ed il personale indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata.
7. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, pena l'esclusione dalla selezione, il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura selettiva, il Settore Concorsuale di riferimento, il Settore Scientifico Disciplinare e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, del presente bando.
8. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in quanto aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla citata norma.
9. I candidati devono allegare alla domanda:
- a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
 - b) curriculum della propria attività scientifica e didattica debitamente sottoscritto;
 - c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura.
10. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (**allegato "B"**). Il candidato dovrà utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui si intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potrà, in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovrà contenere precise indicazioni atte ad identificare sia i titoli sia le pubblicazioni.
11. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (**allegato "B"**). La sottoscrizione della dichiarazione può avvenire davanti al Responsabile del procedimento, nel caso in cui ciò non avvenga, la dichiarazione deve essere inviata o presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
12. I titoli, le pubblicazioni, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento possono essere trasmessi in formato elettronico pdf all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC. Qualora l'invio tramite PEC non sia possibile, la produzione della predetta documentazione può essere effettuata mediante spedizione o consegna a mano nei termini di scadenza del bando. In caso di spedizione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
13. L'Amministrazione può effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
14. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presenti presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
15. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Articolo 4

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, che sarà pubblicato sull'Albo di Ateneo, su designazione del Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura. È composta da n. 3 professori ordinari e/o associati afferenti ai settori scientifico-disciplinari o al settore concorsuale indicati nel bando. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5

Valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica, discussione e prova orale di lingua straniera

1. La commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compreso la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri di cui al decreto del Ministro n. 243 del 25 maggio 2011.

2. La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale, al curriculum e ai seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, ovvero diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatori a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

3. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

4. La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni suddette.

5. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

6. La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,



adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

7. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) *<impact factor>* totale;
- d) *<impact factor>* medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

8. A seguito della valutazione preliminare, la commissione ammette un quinto dei candidati comparativamente più meritevoli, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

9. A seguito della discussione la commissione assegna quindi un punteggio ai titoli, a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati secondo i criteri specificati nei commi precedenti. Sulla base dei punteggi complessivi conseguiti e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese, individua a maggioranza il candidato idoneo.

10. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi espressi su ciascun candidato.

Articolo 6

Conclusione dei lavori

- 1. La commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina all'Albo di Ateneo dell'Università.
- 2. Il Rettore può prorogare il termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
- 3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine prefissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 4. Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna degli atti concorsuali, la regolarità formale degli stessi. Il Rettore, qualora riscontri vizi di forma, rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti della commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
- 5. Gli esiti vengono resi pubblici per via telematica sul sito dell'Università e mediante pubblicazione on line sull'Albo di Ateneo.

Articolo 7

Calendario delle prove

- 1. Sul sito di Ateneo, alla pagina web <http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento>, verranno comunicati, con preavviso di almeno 10 giorni:
 - l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale di lingua inglese;
 - il giorno fissato per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - eventuali spostamenti della data della prova.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.



2. Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità, dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in fondo alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 8

Assunzione in servizio e stipula del contratto

1. Il candidato giudicato idoneo sarà nominato ricercatore con decreto rettorale emanato sulla base della proposta di chiamata del Dipartimento competente, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. L'assunzione decorre dalla data indicata sul contratto. Il candidato risultato idoneo dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza del diritto alla nomina, la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Nel contratto verranno indicati:

- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- le prestazioni richieste;
- il trattamento economico;
- la struttura di afferenza;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- l'impegno orario (tempo pieno o definito);
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica per ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- l'eventuale attività assistenziale.

2. Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240/10.

3. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

4. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi del Molise di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



Articolo 9

Attività da svolgere

1. Le attività di ricerca e i risultati attesi sono individuati nel programma contenuto nell'allegata scheda progettuale.
2. L'impegno annuo complessivo relativo allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di complessive 350 ore.
3. Il candidato idoneo dovrà produrre al dipartimento una relazione annuale sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

Articolo 10

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno elevato del 120 per cento.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati. Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto legislativo si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) i dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla procedura e al rapporto di lavoro che si dovrà instaurare, con le procedure informatiche e manuali;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
 - c) le informazioni raccolte potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato idoneo e comunque in ambito europeo;
 - d) i candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - e) titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la sua carica in Campobasso, Via De Sanctis.

Articolo 12

Restituzione della documentazione

1. I candidati non idonei potranno richiedere, entro tre mesi dalla conclusione della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Articolo 13

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimol.it> e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvana Rubbo - Area Risorse Umane - Settore Gestione Personale Docente e Previdenza.



Articolo 15

Rinvio alle norme riguardanti le modalità di espletamento delle procedure

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Articolo 16

Norme finali

1. L’Università degli Studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative, per ragioni connesse alle esigenze di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del proprio bilancio.

Campobasso, 13 GIU 2016

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

